

Pandemia di COVID-19

[Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698 (¹)]

(2021/C 76 I/15)

Belgio

Data delle informazioni alla Commissione: 1.3.2021.

Il **Belgio** ha/hanno deciso, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio **di non applicare le seguenti disposizioni:**

- articolo 5, paragrafo 1, riguardante i termini relativi ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE (²);
- articolo 5, paragrafo 2, riguardante la validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE;
- articolo 9, paragrafo 1, riguardante i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza unici a norma della direttiva (UE) 2016/798 (³);
- articolo 9, paragrafo 2, riguardante la validità delle autorizzazioni di sicurezza a norma della direttiva (UE) n. 2016/798;
- articolo 10, paragrafo 1, riguardante i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza a norma della direttiva 2004/49/CE (⁴);
- articolo 10, paragrafo 2, riguardante i termini per il rinnovo delle autorizzazioni di sicurezza a norma della direttiva 2004/49/CE;
- articolo 11, paragrafo 1, riguardante il rinnovo delle licenze dei macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE (⁵);
- articolo 12, paragrafo 1, riguardante i termini relativi all'effettuazione del riesame a intervalli regolari a norma della direttiva 2012/34/UE (⁶);
- articolo 12, paragrafo 2, riguardante la validità delle licenze temporanee a norma della direttiva 2012/34/UE;
- articolo 14, paragrafo 1, riguardante i termini per sottoporsi alle visite mediche a norma della direttiva 96/50/CE (⁷);
- articolo 15, paragrafo 1, riguardante la validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna a norma della direttiva (UE) 2016/1629 (⁸);

(¹) GUL 60 del 22.2.2021, pag. 1

(²) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GUL 127 del 29.4.2014, pag. 51).

(³) Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GUL 138 del 26.5.2016, pag. 102).

(⁴) Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GUL 164 del 30.4.2004, pag. 44).

(⁵) Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GUL 315 del 3.12.2007, pag. 51).

(⁶) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GUL 343 del 14.12.2012, pag. 32).

(⁷) Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (GUL 235 del 17.9.1996, pag. 31).

(⁸) Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GUL 252 del 16.9.2016, pag. 118).

- articolo 15, paragrafo 2, riguardante la validità dei documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/1629 e sono stati rilasciati a norma della direttiva 2006/87/CE⁽⁹⁾;
- articolo 16, paragrafo 1, riguardante i termini per la revisione periodica delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali a norma del regolamento (CE) n. 725/2004⁽¹⁰⁾;
- articolo 16, paragrafo 2, riguardante gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento di varie attività di addestramento a norma del regolamento (CE) n. 725/2004;
- articolo 17, paragrafo 1, riguardante i termini per il riesame delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti a norma della direttiva 2005/65/CE⁽¹¹⁾;
- articolo 17, paragrafo 2, riguardante gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento delle attività di addestramento a norma della direttiva 2005/65/CE.

⁽⁹⁾ Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

⁽¹¹⁾ Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).